

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01641/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2016, proposto da:

Claudia Petix, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Pietro Bruccheri, Giuseppe Impiduglia, Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan, 5;

contro

Regione Sicilia Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

Loretta Elisa Miserandino, Giuseppe Danilo Pagliarello non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- delle graduatorie definitive di Medicina Generale relative ai settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria Territoriale, per l'anno 2016, approvate con Decreto 01.02.2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 7 del 12.2.2016, nelle parti in cui risulta esclusa dalle

graduatorie medesima la dott.ssa Petix Claudia;

- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, comunque rimasto sconosciuto alla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per la Regione Siciliana Assessorato della Salute;

Vista l'ordinanza n. 838 del 25/07/2016 di accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori Giuseppe Impiduglia per la ricorrente, Fabio Caserta per l'Avvocatura dello Stato;

CONSIDERATO che il ricorso risulta essere stato notificato, oltre che alle Amministrazioni in epigrafe, ad due soli controinteressati, D.ssa Miserendino Loretta Elisa e Dr. Pagliarello Giuseppe, non costituiti nella presenta fase del giudizio di riassunzione per trasposizione in s.g. dell'originario ricorso straordinario proposto innanzi il Presidente della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che l'eventuale accoglimento del presente ricorso potrebbe andare ad incidere sulla posizione in graduatoria di controinteressati non ritualmente intimati;

RITENUTO, quindi, in difetto di apposita istanza di parte, che occorre procedere all'integrazione del contraddittorio del presente gravame anche nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria/e di merito, che non siano già parti del presente giudizio, con relativo onere a carico di parte ricorrente, come per altro disposto su fattispecie del tutto analoghe alla presente controversia, giusto Decreto presidenziale n. 245/2016 reso, su istanza di parte, sul ricorso RG. n. 1929/2016, e

Ordinanza collegiale n. 1831/2017 resa dalla Sez. III, su istanza di parte, sul ricorso RG. n. 630/2016;

CONSIDERATO che, per l'elevato numero dei soggetti interessati, appare opportuno autorizzare la notifica del ricorso in premessa per pubblici proclami;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a. il Giudice può a tal fine autorizzare la notificazione del ricorso con i mezzi ritenuti più idonei, *“compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*;

VISTO l'art. 41 comma 4 cod. proc. amm.;

VISTO l'art. 49, comma 3, cod. proc. amm.;

RITENUTO che per le ragioni sopra esposte, ed alla stregua dei precedenti sopracitati, l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami può essere disposta mercé la pubblicazione di copia del presente decreto e del ricorso (con contestuale indicazione nominativa dei rimanenti controinteressati, e indicazione dello stato attuale del procedimento) sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia;

RITENUTO che la parte dovrà provvedere al detto adempimento nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza;

CONSIDERATO che il deposito della prova della eseguita pubblicazione dovrà avvenire nel termine, anch'esso perentorio, di giorni venti successivi alla pubblicazione medesima;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio del presente ricorso nei confronti dei soggetti di cui in motivazione, con onere a carico della parte ricorrente e con le modalità e nei termini indicati;

Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 19 luglio 2018, ore di rito.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 4 luglio 2017, 1 febbraio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO